

## **BANDO PROGETTI DI RIGENERAZIONE DELLE COMUNITA'**

### **Allegato A) "Interventi Ammissibili"**

#### **Errata corrige**

L'estratto dell'Art 35 risulta non allineato con il testo del bando in merito a quanto disposto dal punto 3.2.1 "Disposizioni generali sugli interventi finanziabili e le spese ammissibili"

La descrizione dell'Art 35 è così allineata alla dizione del bando:

paragrafo 2 La cooperazione di cui al paragrafo 1 riguarda in particolare i seguenti aspetti:

- a) Progetti pilota;
- b) Sviluppo di nuovi prodotti, prodotti, pratiche, processi e tecnologie nel settore agroalimentare e in quello forestale;
- c) Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse e per lo sviluppo e/o commercializzazione di servizi turistici inerenti al turismo rurale;
- d) Cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali;
- e) Attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali;
- f) Azioni congiunte per la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi;
- g) Approcci comuni ai progetti e alle pratiche ambientali in corso, inclusi la gestione efficiente delle risorse idriche, l'uso di energia rinnovabile e la preservazione dei paesaggi agricoli;
- h) Cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per l'approvvigionamento sostenibile di biomasse da utilizzare nella produzione di alimenti e di energia e nei processi industriali;
- i) Attuazione, segnatamente ad opera di associazioni di partner pubblici e privati diversi da quelli definiti all'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013, mirate ad una o più priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale;
- j) Stesura di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti;
- k) Diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla comunità e l'educazione ambientale e alimentare;

Paragrafo 5. Sono sovvenzionabili nell'ambito della presente misura i seguenti elementi di costo inerenti alle forme di cooperazione di cui al par. 1:

- a) il costo degli studi sulla zona interessata, studi di fattibilità, stesura di piani aziendali, di piani di gestione forestale o di documenti equivalenti ed elaborazione di strategie di sviluppo locale diverse da quella prevista all'articolo 33 del regolamento (UE) n. 1303/2013;
- b) il costo dell'animazione della zona interessata al fine di rendere fattibile un progetto territoriale collettivo o un progetto che sarà attuato da un gruppo operativo PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura di cui all'articolo 56. Nel caso dei poli, l'animazione può consistere anche nell'organizzazione di programmi di formazione, nel collegamento in rete tra i membri e nel reclutamento di nuovi membri;
- c) i costi di esercizio della cooperazione;

- d) i costi diretti di specifici progetti legati all'attuazione di un piano aziendale, di un piano ambientale, di un piano di gestione forestale o di un documento equivalente, di una strategia di sviluppo locale diversa da quella prevista all'articolo 33 del regolamento (UE) n. 1303/2013 o di costi diretti di altre azioni finalizzate all'innovazione, compresi gli esami;
- e) i costi delle attività promozionali.